

Le notizie sotto il riflettore in breve

N°5 -2022



SIULP



Green Pass e Nuove regole per l'accesso a servizi e attività

Firmato il nuovo Dpcm che individua le esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali non è richiesto il possesso del Green Pass, ai sensi del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1. L'elenco, in sintesi, riguarda i negozi e gli uffici dove si potrà entrare senza green pass base dal 1° febbraio fino al 31 marzo 2022. Il precedente decreto, in vigore dal 7 gennaio scorso, aveva reso obbligatorio almeno un tampone antigenico valido 48 ore oppure molecolare valido 72 ore per entrare nei negozi e negli uffici aperti al pubblico. Ora il Dpcm ne definisce le "eccezioni" legate esclusivamente alla vendita di prodotti essenziali e allo svolgimento di attività urgenti e indifferibili.

La deroga vale per i servizi e le attività che si svolgono, in locali al chiuso, in cinque ambiti: alimentare e prima necessità; sanitario; veterinario; di giustizia; di sicurezza personale. Ecco allora dove sarà consentito l'accesso senza il green pass:

SOMMARIO

- Green Pass e Nuove regole per l'accesso a servizi e attività
- Commissione paritetica per la qualità e la funzionalità del vestiario
- Ingresso in Italia a bordo di treni internazionali – Verifica del possesso del Green Pass rafforzato ed eventuale adozione di misure coattive – Incertezze interpretative e richiesta di chiarimento
- Fissazione della residenza presso terzi
- Dispositivi di sicurezza dei veicoli di servizio. Esigenza di estendere le protezioni passive a tutti i veicoli impiegati in servizi operativi
- SICUREZZA: ROMANO (SIULP), Bergamo conferma che occorre intervenire ora per arrestare escalation devianza criminale giovanile

- Ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi al dettaglio di alimenti e bevande dove però non sarà mai consentito il consumo sul posto.
- Negozi di commercio al dettaglio di surgelati
- Negozi di commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati, farmacie e parafarmacie
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

È possibile entrare senza green pass base in tutti i negozi che vendono «in prevalenza prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari)» ma è «escluso il consumo sul posto» a chi non ha la certificazione. Libero anche l'accesso ai mercati all'aperto, nei negozi per il commercio al dettaglio di prodotti surgelati. In particolare, è stato chiarito che l'accesso libero a tutti questi «esercizi commerciali consente l'acquisto di qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie». Inoltre, accesso consentito in farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati nella vendita di medicinali non soggetti a prescrizione medica» e quelli di «articoli igienico-sanitari», negli esercizi in cui si vendono «articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati» e nei negozi di ottica.

Nessuna restrizione per il «commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati» ma anche per i carburanti e per i combustibili per riscaldamento e uso domestico.

I controlli saranno affidati agli stessi esercenti o al personale dei luoghi in cui è richiesto il Pass. Nei centri commerciali che comprendono attività diverse sarà consentito entrare senza Pass solo per accedere a negozi essenziali: dunque si potrà entrare liberamente in un centro commerciale se si è diretti in una farmacia o in una parafarmacia ospitate in quei locali.

Il green pass di base è obbligatorio per entrare nelle filiali e negli uffici delle banche, negli uffici postali e in tutti gli altri aperti al pubblico. Obbligatorio mostrarlo anche per ritirare la pensione (tenendo comunque conto che i pensionati, quindi i cittadini over 50, sono sottoposti all'obbligo vaccinale).

La stessa certificazione servirà per entrare nei tabaccai.

Sarà consentito l'accesso a strutture sanitarie e sociosanitarie e veterinarie «per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura», anche per gli accompagnatori.

Consentito inoltre l'accesso senza certificazione agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia «per assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili e di prevenzione e repressione degli illeciti». Stessa cosa nel caso di uffici giudiziari «per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata».

Il Dpcm spiega che, dal 1° febbraio, il green pass rafforzato ha validità sei mesi. Ciò significa che, passati sei mesi dall'ultima somministrazione di vaccino o dal certificato di guarigione, la certificazione non è più valida e non sarà più riconosciuta dal sistema C-19.

Commissione paritetica per la qualità e la funzionalità del vestiario



Il 18 gennaio 2022 si è tenuta la prevista riunione della Commissione paritetica per la qualità e la funzionalità del vestiario.

In apertura è stata ritenuta soddisfacente la sperimentazione della "**divisa ordinaria maschile e femminile quattro stagioni**" (cappotto per divisa e sotto giacca in lana merinos).

I capispalla rimangono comunque 2: il cappotto (da sost. comm in poi) e il gore-tex (da agt a isp sup).

Il SIULP nel prendere atto delle risultanze della sperimentazione della divisa quattro stagioni e dopo aver visionato i capi ha espresso parere favorevole all'acquisizione degli stessi esprimendo l'opportunità di eliminare dalle maniche del cappotto i tre bottoni.

L'Amm.ne ha presentato il nuovo **gilet tattico** con sistema a molle e tasche utility per divisa operativa, illustrandone le caratteristiche e alcune specifiche tecniche.

Il prototipo è stato definito come risultato di un attento studio e come soluzione che impedisce all'operatore di "dimenticarsi d'essere protetto".

Al riguardo il SIULP ha proposto una tasca contenitiva per le piastre balistiche (già in possesso dell'Amm.ne) che di fatto aumenterebbero lo standard di protezione.

Il Siulp, nell'approvare la sperimentazione, ha espresso l'esigenza che, anche in fase di sperimentazione, vengano dettate linee guida su cosa allocare sul gilet tattico e come, tenendo conto delle esigenze di sicurezza.

Si è proceduto alla presentazione del **completo alta visibilità per servizi motomontati automontati autostradali e aeroportuali** conformi alla vigente normativa europea.

Il completo prevede 2 capi:

- 1 kit impermeabile composto da giubba e pantaloni "alta visibilità autostradale diurna/notturna;
- 1 kit giubba estiva alta visibilità con maniche amovibili.

I capi proposti hanno superato di fatto i problemi evidenziati nella riunione del 2020 in ordine alla manutenzione degli stessi. Pertanto, preso atto della consistenza dei materiali e della presenza delle bande rifrangenti è stato espresso parere favorevole all'adozione dei kit citati.

Si è poi passati alla Presentazione del prototipo **divisa operativa per le Unità di pronto intervento**: completo BDU realizzato secondo le indicazioni degli operatori facente parte del gruppo congiunto istituito presso la DAC. Il Presidente ha anticipato alla Commissione che la divisa in questione non può essere assolutamente blu in quanto vi è stata una ferma determinazione Dipartimentale in ordine alla scelta cromatica che potrebbe orientarsi sull'urban grey o sul nero. Sono state, altresì, rappresentate le perplessità espresse dal Cerimoniale (relazioni esterne) rispetto all'urban grey asseritamente troppo simile alla divisa della Guardia di Finanza. Al riguardo, il SIULP nel richiamare i compiti della commissione, dopo aver apprezzato la fattura e i materiali, alla luce delle indicazioni tecniche emerse dal gruppo di lavoro, ha espresso parere favorevole alla sperimentazione in attesa, comunque, delle decisioni dipartimentali in ordine alla scelta cromatica. Per quel che concerne i nuovi capi per **divisa ordinaria femminile** è stata proposta una nuova scarpa décolleté (colore blu) per la divisa ordinaria "quattro stagioni" (rappresentanza). Proposta, altresì, l'acquisizione di una borsa femminile per divisa di rappresentanza "quattro stagioni" in via

esclusiva, al fine di agevolare il personale in questione che durante i servizi di rappresentanza non ha dove poter contenere oggetti personali. La scarpa presentata è più confortevole con un plantare più anatomico a differenza di quella attualmente in uso. Al riguardo, il Cerimoniale ha suggerito un tacco più basso rispetto al modello in visione (da 5 cm a 4 cm di altezza).

È stato, infine, presentato e approvato il nuovo sistema di **aggancio "yo-yo" per chiavi manette di sicurezza**.

In conclusione, il SIULP ha rappresentato come, ad oggi, persistano gravi problemi d'approvvigionamento dei materiali di ogni tipo e taglia. Invero, vi sono uffici e reparti che tutt'ora non hanno la divisa operativa, pur dovendo concorrere a servizi operativi.

L'Amministrazione ha, inoltre, partecipato al tavolo, per quel che concerne le **Olimpiadi Invernali del 2026**, la potenziale acquisizione di fondi e partnership con soggetti esterni all'Amministrazione che concorrerebbero all'approvvigionamento di materiali ad hoc per le esigenze del personale impiegato, riservandosi di fornire aggiornamenti sugli sviluppi della questione.

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 - Modello Redditi persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU - Istanza per l'assegno nucleo familiare - Successioni

Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it

Ingresso in Italia a bordo di treni internazionali – Verifica del possesso del Green Pass rafforzato ed eventuale adozione di misure coattive – Incertezze interpretative e richiesta di chiarimento



Riportiamo il testo della lettera inviata al Pref. Sergio Bracco della Segreteria del Dipartimento della P.S. e al Dir. Generale Daniela Stradiotto della Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato in data 24 gennaio u.s.:

“La stratificata serie di atti normativi ed amministrativi emanati per disciplinare l’uso del c.d. Green Pass, e segnatamente quella relativa al necessario possesso della certificazione rafforzata, ha determinato difficoltà

interpretative di non scarso momento.

Nello specifico siamo a porre un quesito in ordine ad un possibile conflitto tra vincoli legislativi e protocolli operativi che interessa il personale degli Uffici di Polizia Ferroviaria che opera in contesti transfrontalieri chiamato a controllare i viaggiatori di convogli provenienti dall’estero.

Il dubbio discende dalla formula testuale dell’art. 9-quater del D.L. n°52/2021, a tenore del quale si prevede che debbano essere muniti di certificato rafforzato i viaggiatori di:

- a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- e-bis) funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio;
- e-ter) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.

Se, dunque, è pacifica ed incontrovertibile la necessità della certificazione rafforzata per chi utilizza i convogli domestici, la circostanza che, a fronte di una didascalica indicazione del tipo dei convogli manchi una specifica menzione dei treni Eurocity, e che, al contempo, per il traffico aereo sia stato fatto un generico riferimento agli aeromobili, lascia spazio ad una lettura secondo la quale i viaggiatori degli Eurocity provenienti dall’estero sarebbero esclusi dall’obbligo di certificazione rafforzata.

Il dubbio circa il titolo da esibire all’atto del controllo di questa ristretta categoria di viaggiatori è, in definitiva, potenzialmente produttivo di equivoci dalle conseguenze non trascurabili laddove dovesse emergere a posteriori una non giustificata compressione della libertà disposta sull’erroneo convincimento della mancata esibizione del super green pass.

A considerazioni analoghe conduce anche l’osservazione di altri atti di rango legislativo primario e secondario. In particolare, esaminando le regole transfrontaliere per l’ingresso in Italia, regolate dalle Ordinanze del Ministero della Salute del 22 ottobre 2021 e del 14

dicembre 2021, si evince che (art. 2 Ord. 14 dicembre 2021, che ha modificato il comma 2° dell'art. 3 Ord. 22 ottobre 2021):

L'ingresso nel territorio nazionale per le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti, in uno o più Stati o territori di cui all'Elenco C dell'Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, come modificato dal comma 1, è consentito alle seguenti condizioni:

a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare controlli, del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;

b) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare controlli, di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, o di altra certificazione equipollente;

c) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero a un test antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, nelle ventiquattro ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale.

Il 7 gennaio 2022, il Ministero della Sanità, con propria circolare, ha emesso dei chiarimenti circa la locuzione generica dell'art. 9-quater, lettera a) del D.L. 52/2021, specificando, tra le altre cose, che:

Per quanto riguarda i transiti aerei, si precisa che tutti i soggetti che, indipendentemente dal Paese di provenienza:

- non lasciano l'area transiti degli aeroporti,

- non soggiornano nel nostro Paese, ma utilizzano come aeroporto di destinazione uno scalo italiano e poi si dirigono alla propria residenza/domicilio esteri devono presentare all'atto dell'imbarco la certificazione di aver effettuato il tampone secondo la disciplina prevista dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 14 dicembre u.s.

Per quanto riguarda i transiti marittimi o terrestri (pullman o treno), come ad esempio quelli di un cittadino che da uno Stato transita in Italia con traghetto, pullman o treno per raggiungere uno Stato terzo, valgono le stesse regole indicate per i transiti aerei, ovvero, la presentazione all'atto dell'imbarco della certificazione di aver effettuato il tampone.

Ed ancora:

Si chiarisce che le nuove regole in materia di trasporti in vigore dal prossimo 10 gennaio 2022, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 che estendono l'obbligatorietà del green pass rafforzato all'accesso ai mezzi di trasporto indicati all'art. 9-quarter, del decreto-legge n.52 del 2021, più precisamente, al comma 1 lett. a) "aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone" non si applicano ai servizi di trasporto internazionali.

Pertanto, le norme transfrontaliere per l'ingresso in Italia in vigore restano quelle previste dalla Ordinanza del Ministro della salute del 22 ottobre 2021 e dall'Ordinanza del Ministro

della salute del 14 dicembre 2021, viceversa valgono quelle del Paese di destinazione per i passeggeri in uscita.

È lecito inferire da quanto precede che il chiarimento dianzi richiamato era riferito ai soli trasporti aerei, proprio perché, come detto sopra, per essi il dispositivo normativo non aveva fatto la distinzione analitica fatta per i treni. Non solo.

Nei siti istituzionali del Ministero della Sanità e della Farnesina (i cui rispettivi screenshot si allegano alla presente per ogni più agevole riscontro), e precisamente nel settore delle c.d. FAQ in materia di restrizioni Covid per i viaggiatori, è stato chiarito che "le nuove regole in materia di trasporti in vigore dal 10 gennaio 2022 che estendono l'obbligatorietà del green pass rafforzato all'accesso ai mezzi di trasporto non si applicano ai servizi di trasporto internazionali" e che "l'obbligo di Green Pass rafforzato non si applica ai voli (e in generale ai trasporti) internazionali ma solo ai voli che collegano le città italiane"

L'assimilazione delle condizioni previste per i voli a tutti gli altri trasporti internazionali, a prescindere dal tipo di vettore, in combinato disposto con quanto si è avuto modo di illustrare in precedenza, rende allora non implausibile sostenere che per un viaggiatore proveniente dall'estero sia possibile viaggiare su treni Eurocity anche in assenza di certificazione rafforzata.

Poiché allo stato, nonostante la non agevole ermeneutica delle fonti che presidiano l'argomento qui sintetizzato, ci risulta siano state impartite al personale disposizioni operative che prevedano il generalizzato allontanamento forzato dal treno dei viaggiatori provenienti dall'estero sprovvisti del super green pass, riteniamo opportuno, se non financo necessario, rimuovere ogni residuale perplessità derivante dalle riflessioni qui proposte.

Cordialmente."

servizi.siulp.it il portale dedicato agli iscritti
assistenza fiscale e previdenziale, convenzioni e altro



Fissazione della residenza presso terzi



Un nostro affezionato lettore ci chiede se sia possibile richiedere e ottenere la residenza presso un amico, conoscente o persona terza o in un immobile in cui si è ospiti, senza firmare alcun contratto.

La residenza indica il luogo in cui si esplica la vita privata della persona ovvero, secondo il diritto italiano (art. 43, II comma c.c.), "il luogo in cui la persona ha la dimora abituale".

Questa può ovviamente essere cambiata nel corso della propria vita e, per ottenere la residenza in un determinato luogo, è necessario che il richiedente dimostri di essere stabilmente presente nei locali adibiti ad abitazione e che

ci siano i requisiti minimi richiesti dalla legge.

Tra le varie situazioni che si verificano spesso e che suscitano alcuni dubbi c'è il trasferimento della residenza presso un amico, familiare o conoscente, a titolo di ospitalità e senza firmare alcun contratto di locazione o di comodato d'uso gratuito.

Questo è certamente possibile, anche se prima di effettuare questo passo bisogna considerare alcuni aspetti, in particolare le possibili conseguenze di carattere fiscale (aumento delle tasse, come la TARI, ad esempio).

La residenza, secondo la legge, rappresenta la dimora abituale di una persona; quindi, non occasionale e non limitato ad alcuni periodi dell'anno, pur potendovi abitare anche in maniera non continua (si pensi ad esempio a chi viaggia spesso per lavoro).

Nel Comune di residenza si sceglie ad esempio il medico di famiglia, si vota, si effettuano le pratiche per il matrimonio e si presentano le richieste dei certificati anagrafici.

Questo carattere abituale della residenza implica che, nel caso in cui si decida di trasferirla, la decisione sia "duratura". Ecco perché prima di trasferire la residenza come ospite entrambe le parti dovrebbero considerare i vari risvolti di questa decisione per valutare un semplice cambio temporaneo di domicilio, inteso come il luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (14 Cost., artt. 45 e 46 c.c.), piuttosto che della residenza.

Ricordiamo che il diritto italiano vieta le residenze di comodo, ovvero quelle che sono quelle fissate in un luogo ove non si vive né si va a dormire mai, stabilite magari solo con lo scopo di ottenere le agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente, e che la residenza è unica e può essere stabilita in un solo Comune e in un solo indirizzo.

Ciò premesso, per cambiare la residenza bisogna presentare apposita domanda al Comune in cui si desidera trasferire la residenza, allegando la fotocopia di un documento di identità valido. Nei successivi 45 giorni potranno essere effettuati controlli e verifiche sui dati dichiarati e sulla presenza effettiva della persona all'indirizzo dichiarato per la residenza da parte della polizia municipale. Allo scadere del termine il cambio di residenza si intende perfezionato, in base all'istituto del silenzio assenso, se non vengono riscontrate anomalie, ovvero se non vengono comunicate dal Comune le eventuali motivazioni per cui intende rifiutare la richiesta.

Nel caso in cui il cambio di residenza venga richiesto per ospitalità, è necessario che la domanda al Comune venga depositata alla presenza di entrambe le parti coinvolte. Perciò, sia il proprietario che l'ospitato dovranno allegare al modulo la copia del proprio documento di identità.

Vengono considerati aventi titolo per l'iscrizione gli appartenenti al nucleo familiare dell'intestatario del contratto o del proprietario dell'immobile e chiunque venga inserito nello stato di famiglia a fronte dell'esistenza di un legame affettivo. In questo caso è bene precisare che l'ingresso nel nucleo familiare può avere effetti sul piano delle dichiarazioni dei redditi e delle esenzioni e detrazioni fiscali basate sull'ISEE.

Se colui che ospita la persona che cambia residenza è il proprietario dell'immobile, egli dovrà rilasciare una comunicazione all'ufficio dell'Anagrafe del Comune.

Se invece l'ospitante è una persona in affitto, è necessario che il proprietario dell'immobile autorizzi l'ospite a stabilire lì la sua residenza.

Dispositivi di sicurezza dei veicoli di servizio. Esigenza di estendere le protezioni passive a tutti i veicoli impiegati in servizi operativi



Riportiamo il testo della lettera inviata al Sig. Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S., in data 24 gennaio u.s.:

"Signor Capo della Polizia, quanto occorso a Taranto lo scorso fine settimana ha evidenziato, ove mai ancora ce ne fosse stata la necessità, la professionalità e la dedizione che caratterizza l'inflessibile quotidiano impegno degli operatori della Polizia di Stato.

Resta la consapevolezza che, se oggi possiamo celebrare i due eroici colleghi attraverso le foto che li ritraggono sorridenti, ancorché visibilmente segnati dalla drammatica esperienza vissuta, è anche grazie alla protezione offerta dal parabrezza blindato che, arrestando i proiettili provenienti dalla posizione frontale, ha evitato di dover aggiungere i loro nomi al già troppo lungo elenco di quanti hanno compiuto l'estremo sacrificio per assicurare il rispetto delle regole che presidiano le fondamenta della democrazia repubblicana e la serena convivenza dei consociati.

Una constatazione che non può essere disgiunta dalla preoccupazione per la crescente, e non da oggi, serie di altrettanto brutali aggressioni che diuturnamente attingono le donne e gli uomini della Polizia di Stato, delle Forze di Polizia e delle helping professions in generale, incentivate da un inaccettabile silenzio, o quantomeno da una colpevole inerzia, da parte della politica, che non sembra essere in grado di andare oltre le rituali formule di adesione al compiacimento collettivo per gli straordinari risultati perseguiti, o di prendere parte al commosso breve momento dedicato a chi, purtroppo, è caduto per la difesa delle istituzioni.

La sconcertante indolenza delle preposte istituzioni non può però impedire una seria, indifferibile riflessione interna circa la necessità di approntare un adeguamento delle difese passive anche di tutti gli altri autoveicoli di servizio impiegati in attività di controllo del territorio, ovvero in servizi operativi. Pensiamo, ad esempio ma senza che ciò possa esaurire il novero delle attività potenzialmente a rischio, alle pattuglie della Polizia Stradale, specialmente quelle adibite alla vigilanza in ambito autostradale, o agli equipaggi dei R.P.C.

Quanto accaduto a Taranto dimostra infatti come la spregiudicatezza degli antagonisti, che non esitano a sparare per uccidere pur di assicurarsi l'impunità da reati minori, non consente di tergiversare ulteriormente. Siamo alle prese con una crescente spirale di violenza verso chi rappresenta le Istituzioni che, nelle more che l'ignavia dei decisori politici sia rimossa, pone quella da noi qui sollecitata come una non derogabile priorità.

Siamo per questo a chiederLe di attivare, con ogni consentita urgenza, le preposte articolazioni del Dipartimento della P.S. onde studiare un piano per dotare di dispositivi antiproiettile tutte le auto oggi destinate ad attività operative e, soprattutto, l'inserimento di queste particolari dotazioni nei capitolati delle future gare per l'assegnazione delle forniture.

Nell'attesa di un cortese riscontro, voglia gradire cordiali saluti e sensi di elevata e rinnovata stima."

SICUREZZA: ROMANO (SIULP), Bergamo conferma che occorre intervenire ora per arrestare escalation devianza criminale giovanile



Esprimo plauso per la professionalità e la competenza con cui la Questura e la Polizia Stradale di Bergamo, quasi in tempo reale, hanno identificato e denunciato tutti coloro i quali a Orio al Serio hanno effettuato corse clandestine e oltraggiato l'equipaggio della squadra Volante intervenuta per interrompere la loro attività illegale che metteva a repentaglio la sicurezza degli utenti e degli stessi partecipanti alla competizione.

Parimenti devo denunciare, ancora una volta, la gravità della sottovalutazione che il governo e una parte della

politica stanno dimostrando sul pericoloso e degenerativo fenomeno delle baby gang. L'atteggiamento oltraggioso, di sfida e ormai di totale disconoscimento dell'autorevolezza delle Forze di polizia, e quindi dello Stato, sono solo la prima degenerazione delle baby gang che, se non si interviene immediatamente con reati specifici che prevedano pene certe ed immediate, sfociano in vere e proprie forme di criminalità violenta e diffusa.

Così in una nota Felice ROMANO, Segretario Generale del SIULP, commenta i fatti accaduti nella bergamasca.

Il fatto che in questa circostanza la professionalità dei colleghi di Bergamo abbia consentito di identificare immediatamente gli autori di questa brutta pagina di vilipendio alle Autorità e alle regole democratiche che presiedono al nostro vivere civile, non ci rassicura. Giacché gli autori se verranno puniti, avvertiranno solo fra troppi anni l'agire dello Stato e la censura alle loro condotte.

Un sistema che ormai non è più in grado né di prevenire che questi fatti accadano di nuovo, né di tutelare la sicurezza dei cittadini che dovessero cadere vittime di simili atteggiamenti.

Assistiamo quotidianamente a fatti di sempre maggiore gravità che si moltiplicano sul territorio e che vedono anche i giovani protagonisti di aggressioni agli appartenenti alle Forze di polizia perché sanno che non gli accadrà nulla e perché forti di una totale impunità. Aggressioni che si moltiplicano ancora di più nei confronti di tutti coloro che appartengono alle c.d. helping profession o ai servizi di pubblica necessità e utilità quali, ad esempio, la sanità, la scuola o i trasporti pubblici.

Faccio appello alla politica affinché intervenga immediatamente per non essere complice di questa escalation di violenza e per proporre reati specifici con pene esemplari e immediate. Giacché il passaggio dai fatti di Bergamo a quelli di Taranto, o quelli che accadono quotidianamente nelle nostre grandi aree metropolitane, peraltro spudoratamente pubblicizzate su tutti i social, è breve, molto breve se non si interviene con celerità.



SPORTELLO PENSIONI SIULP

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi,
a tutte le vostre domande.

SERVIZI.SIULP.IT